

Tribunale sez. famiglia - Milano, 28/11/2017,

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione IX CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura Maria Cosmai Presidente relatore

dott. Rosa Muscio Giudice

dott. Angelamaria Serpico Giudice onorario

all'esito dell'udienza del 25/10/2017 avanti al giudice relatore nella
camera di consiglio del 9.11.2017

nel procedimento per ex art. 316 e ss. c.c. iscritto al n. rg. 52124/2016 promosso da:
(omissis...) con il patrocinio dell'avv. con studio

in

RICORRENTE

contro

(omissis...) con il patrocinio dell'avv. con il patrocinio
dell'avv.

RESISTENTE

Ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che con ricorso ex art. 316 c.c. e ss depositato il 29.9.2016 (omissis...) ha chiesto che il Tribunale, preso atto della cessazione della convivenza dal medesimo istaurata con la Sig.ra (omissis...) affidasse il figlio minore (omissis...), nato il (omissis...) in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento preferenziale presso di sè nell'abitazione di (omissis...), che regolamentasse le modalità di esercizio del diritto di visita in favore della madre facendo carico alla medesima di contribuire al mantenimento del minore corrispondendo il 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili;

considerato che a seguito di rituale istaurazione del contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra (omissis...) con comparsa di costituzione e aderendo alla richiesta del ricorrente di affidamento condiviso del minore (omissis...) chiedeva che il minore venisse collocato in via preferenziale presso la madre a (omissis...) ove la madre si era trasferita con il minore, consentendo al bambino di frequentare la scuola paritaria dell'indicato Comune. Chiedeva che venisse regolamentato il diritto di visita in favore del padre e che fosse fatto obbligo al ricorrente di contribuire al mantenimento del minore versando l'importo mensile di Euro 500,00 oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie al medesimo riferibili ;

Osservato che in data 26.1.2017 la resistente ha depositato ricorso (proc. 52124-1-/16) con cui chiedeva di essere autorizzata ad iscrivere il figlio minore alla scuola dell'infanzia di (omissis...).

Osservato che entrambi i genitori sono stati sentiti all'udienza dell'8.2.2017 dal GOT dott.ssa An. Se., all'uopo delegata- che ha raccolto le dichiarazioni dei genitori prendendo atto dell'insanabile contrasto tra i medesimi soprattutto avuto riguardo al profilo del collocamento preferenziale del minore;

rilevato che con provvedimento collegiale dell'8.2.2017 il Tribunale, previa istaurazione del contraddittorio sul sub procedimento, disponeva CTU sulle parti e sul minore al fine di valutare la capacità genitoriale di padre e madre, verificare le condizioni psicologiche del minore, assumere elementi idonei a decidere sulla soluzione di collocamento da ritenersi preferibile nell'interesse del bambino tenuto conto delle esigenze rappresentate dai suoi genitori e quindi verificare la corrispondenza alle esigenze di serena crescita del minore di uno stabile collocamento del minore presso la madre che aveva chiesto fosse autorizzato il trasferimento:

osservato che il resistente ritualmente costituitosi nel sub procedimento ex art. 709 ter c.p.c. chiedeva che il medesimo venisse rigettato evidenziando non solo l'assoluta inidoneità di un collocamento del minore presso la madre e di un trasferimento del bambino a (omissis...)ma altresì l'illegittimità di una soluzione conforme alla richiesta della Sig.ra (omissis...) che avrebbe in sostanza legittimato l'illecito trasferimento di (omissis...) già operato dalla madre senza alcun consenso paterno;

espletata la CTU le parti all'udienza del 25.10.2017 comparivano avanti al Presidente Relatore: il ricorrente dichiarava di non aderire alle conclusioni della CTU reiterando le considerazioni espresse dal proprio CTP mentre la resistente, che aderiva integralmente a quanto proposto dalla consulenza e tecnica d'ufficio e indicava le coordinate bancarie previste a cui effettuare le rimesse per il mantenimento di (omissis...). Il Giudice relatore concedeva al ricorrente termine sino al 6.11.2017 per il deposito dell'ultima dichiarazione fiscale e riferiva al Collegio nella camera di consiglio del 9.11.2017;

RITENUTO CHE:

- il ricorrente si è fermamente opposto alla richiesta della resistente di collocamento del minore presso di sé. Ha denunciato l'illegittimo comportamento della ex compagna la quale avrebbe privato il minore del proprio ambiente di vita, lo avrebbe illecitamente - ed in ogni caso senza il suo consenso - condotto a vivere a (omissis...) (ove la resistente attualmente vive con un nuovo convivente) e avrebbe unilateralmente provveduto alla iscrizione del minore alla scuola dell'infanzia. Anche in esito alla disposta CTU ha insistito affinché il minore (nato il (omissis...)) sia stabilmente collocato presso di sé e quindi nell'attuale sua residenza di (omissis...) regolamentando il diritto di visita materno.

- Di contro la resistente , aderendo alle conclusioni della CTU,- si è detta disponibile non solo ad aderire alle proposte in ordine alla regolamentazione del diritto di visita formulate dalla consulenza ma anche a garantire in ogni caso al padre una ampia possibilità di visita al

minore nelle occasioni in cui, anche solo per lavoro, dovesse frequentare la zona ove il minore avita.

- Osservato che il dato fattuale oggi all'esame del Tribunale evidenzia che nè il padre nè la madre vivono più nel luogo ove il minore ha trascorso gli ultimi mesi della vita con i genitori: il ricorrente vive infatti a (omissis...) (dove pare sia anche presente una sua amica Sig. (omissis...)). Che viene ospitata quando necessità di cure mediche ma che parrebbe figura ben nota a (omissis...) e la resistente a (omissis...) con il compagno.

Va poi precisato che , pur essendo indubbio che la decisione relativa alla residenza del minore (da intendersi in senso ampio e non solo coincidente con il dato anagrafico) afferisce all'alveo di quelle scelte che i genitori debbono operare insieme, e pur essendo indubbio che lo spostamento del minore dal suo ambiente familiare di vita richieda il consenso di entrambi i genitori, nondimeno la decisione giudiziaria non ridursi a far ricadere sul minore " le colpe" del genitore che attuando una condotta sottrattiva (anche eventualmente in campo nazionale come nel caso di specie) abbia trasferito la residenza del bambino senza il consenso dell'altro. In altri termini è indubbio che scelta della resistente di sposare la residenza presso il suo attuale compagno a (omissis...) e di ivi condurre il minore sia stata una scelta illegittima: la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento e quella all'iscrizione del minore alla scuola primaria "dopo" essersi di fatto trasferita: il comportamento è certamente censurabile, non dettato da specifiche ragioni di urgenza ovvero dal fondato timore per la propria incolumità fisica (e tanto meno per quella del minore): avrebbe indubbiamente dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria prima di procedere (l'autorizzazione deve infatti essere preventiva). Tale comportamento, peraltro, può e deve comportare le conseguenze sotto il profilo della censura che il codice di rito consente e quindi nello specifico, consente al Collegio di procedere alla applicazione -anche d'ufficio- in capo alla resistente, delle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. e in particolare all' ammonimento della resistente dall' astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alla genitorialità condivisa (e quindi all'operare scelte in autonomia e senza il consenso anche del padre del minore relative alla salute, educazione istruzione e residenza del minore) e alla condanna della medesima al pagamento in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di Euro 2.700,00 trattandosi di comportamento che, indubbiamente, ha ostacolato il corretto esercizio della responsabilità genitoriale. La nazione inflitta, peraltro non può e non deve risolversi in una sorta di " ritorsione" in danno del minore e quindi nell'assunzione di un provvedimento che, in quanto diretto a censurare una disfunzionale modalità operativa della madre, si risolva in un ingiustificato danno per il minore. Non vi è alcun automatismo possibile: in altri termini, al comportamento posto in essere dalla madre non consegue - ipso facto- una statuizione di inadeguatezza della medesima a svolgere il ruolo di affidatario o ad essere collocataria del minore. La soluzione che il Tribunale è nella presente sede chiamato a valutare è quella - considerate le strutture personologiche dei genitori ma anche i loro comportamenti- maggiormente risponde all'interesse del minore (omissis...) di crescere con il costante apporto, ove possibile, di entrambi i suoi genitori. Il diritto che va privilegiato è solo quello di (omissis...) alla

bigenitorialità: scopo di questo procedimento non è "condannare" la resistente, ma valutare se il comportamento dalla stessa posto in essere sia sintomatico di una grave carenza sotto il profilo genitoriale che, solo se verificato, potrebbe giustificare il radicale mutamento di collocamento invocato dal ricorrente.

Orbene, dalle conclusioni della disposta CTU emerge il quadro di due genitori entrambi capaci di svolgere il ruolo di affidatari in via condivisa: come osservato nella relazione della Dott.ssa (omissis) - alle cui conclusioni questo Collegio intende aderire e fare proprie - "Entrambi questi genitori sul piano affettivo sono adeguati, in grado di rappresentare una buona qualità di attaccamento rispetto al figlio". Non nega il Collegio che la situazione sia critica e che si siano fragilità nella figura sia materna sia paterna. Ma ciò che nuoce a (omissis...) non è tanto la diversità dei modelli e degli stili educativi dei suoi genitori (che a ben vendere possono anche essere una risorsa) ma il fatto che tra gli stessi sia stata attuata una dinamica disfunzionale caratterizzata dall'assenza di una sana comunicazione. Come rilavato dalla CTU, infatti i genitori "Sul piano genitoriale hanno stili educativi differenti, che si compensano a vicenda, ma non invalidanti da alterare le capacità genitoriali. Emerge tuttavia una dinamica di coppia genitoriale disfunzionale, incentrata sull'assenza di comunicazione, che espone (omissis...) al conflitto di lealtà. Risulta necessario che (omissis...) sperimenti una maggiore continuità tra bisogni primari e bisogni di crescita e che sperimenti una possibilità di lanciare un ponte tra materno e paterno". Ora come osservato dalla CTU "Sia il signor (omissis...) che la signora (omissis...) hanno dimostrato di avere le risorse necessarie per fare un passo indietro rispetto alle proprie posizioni nell'interesse di (omissis...) il collegio confida di sbagliarsi, dal momento che le conclusioni del ricorrente non appaiono proprio in questa direzione. Non emergono elementi che possano e debbano giustificare una deroga al redime ordinario dell'affidamento condiviso in favore di affidamento mono genitoriale o eterofamiliare. Come peraltro evidenziato dalla CTU risultano del tutto infondate le preoccupazioni paterne dirette a ricercare spasmodicamente situazioni di incuria, inadeguatezza e incapacità della figura materna: la resistente, infatti, non solo è risultata una persona non affetta da condizioni psicopatologiche in grado di significativamente compromettere la sua capacità genitoriale, ma si è dimostrata capace (anche attraverso il percorso di CTU) di "garantire a C l'accesso alla figura paterna". L'opzione relativa alla soluzione di collocamento da preferirsi nell'interesse del minore non può, peraltro, non tenere conto da un lato di "bisogni affettivi intensi di accudimento e di contatto stabile con la figura materna" che la CTU ha riscontrato in (omissis...) e dall'altro della diversa posizione in cui il ricorrente e la resistente si vengono a trovare oggi. Come osservato dalla CTU "Nonostante siano emerse alcune fragilità nella madre, legate soprattutto ai vissuti abbandonici e a un'instabilità progettuale che ha caratterizzato le sue scelte di vita passate, ad oggi la signora (omissis...) ha un progetto di vita stabile che è stato valutato e ritenuto idoneo per (omissis...) e ha dimostrato, di avere acquisito in CTU una maggiore predisposizione a garantire l'accesso alla figura paterna. In alcune situazioni che hanno riguardato decisioni del passato ha assunto un atteggiamento di chiusura rispetto al principio della genitorialità, ma questo non era dettato dalla volontà di screditare la figura paterna agli occhi di (omissis...) quanto piuttosto all'incapacità di gestire

un canale comunicativo con il signor (omissis...). Diversamente il signor (omissis...) è ancora coinvolto emotivamente in antichi rancori che riguardano gli avvenimenti passati e questo non gli permette, ad oggi, di andare nella direzione di un'autentica apertura nei confronti della figura materna. Inoltre appare eccessivamente polarizzato sulle questioni scolastiche e sanitarie, che sono sì importanti e l'interesse è apprezzabile, ma che rischiano di sfociare in un iperinvestimento su questi aspetti, tralasciando la lettura dei bisogni personali di (omissis...)" . La CTU lascia bene emergere la grandi fatiche in cui (omissis...) si viene ora a trovare, fatiche determinate dal dissidio insanabile tra i suoi genitori, dissidio per lui potenzialmente distruttivo (omissis...) manifesta apertamente il suo disappunto rispetto al fatto che i genitori spesso litigano "litigano sempre...hanno cambiato tre case ma litigano sempre" (omissis...) esprime indirettamente la fatica di doversi dividere tra due case, ovvero tra il mondo paterno e il mondo materno che percepisce nettamente separati". Come osservato in CTU la " Frattura si coglie immediatamente non appena il papà entra nella stanza: entrambi i genitori non si salutano e non si rivolgono lo sguardo, ognuno rimane nella propria posizione con propensione verso il figlio ma in un atteggiamento di totale chiusura l'uno nei confronti dell'altro. In questo delicato momento di passaggio è (omissis...) che si fa carico di tenere insieme e di proteggere le figure genitoriali. (omissis...) si alza e va a salutare il papà, gli mostra il primo disegno e gli dice che è per lui. (omissis...) non è pronto a salutare la mamma e continua a disegnare per ritardare il momento del congedo da lei: prima di salutarla vuole finire il disegno. Si avverte la tensione del bambino che, in presenza di entrambi i genitori, tiene la testa china sul foglio quasi a non voler guardare cosa fanno. Dice che il disegno che inizialmente era per la mamma è anche per il papà, è per tutti e due i genitori..." appare del tutto inaccettabile che sia (omissis...) a portare il peso delle incapacità dei suoi genitori di parlarsi: è indubbio che (omissis...) non possa essere l'oggetto consolatorio né compensatorio dei desideri di mamma e papà. La pretesa del ricorrente di ottenere un collocamento preferenziale del minore presso di sé come osservato dalla CTU non è nell'interesse di (omissis...) ma risponde prima di tutto ad un bisogno del ricorrente: "il racconto della sua storia personale evidenzia un bisogno di riconoscimento che ha origini antiche e che oggi si proietta nella relazione con il figlio (omissis...) attraverso un meccanismo identificativo. Il signor L è impegnato a dare un'immagine di sé positiva e priva di problematicità, preoccupato di adeguarsi alle aspettative sociali e fotografando una realtà quotidiana senza fatiche e criticità. Questo aspetto si trasla anche sulla capacità riflessiva del padre di leggere i bisogni di (omissis...), non riconoscendogli la fatica per la situazione che il bambino sta vivendo né il bisogno di consolidare la relazione con la figura materna legato alla tenera età e all'arrivo della sorellina...Il distacco dalla parte emotiva e dall'affettività dolorosa avviene attraverso un controllo della sfera emotiva che permette di reprimere vissuti dolorosi esternati attraverso rabbia e aggressività tenute sotto controllo, controllo che gli permette di essere sempre presente a se stesso. Talvolta, quando il signor (omissis...) si trova a dover affrontare situazioni di delusione rispetto alle aspettative, come per esempio la prospettiva del collocamento di (omissis...) alla madre paventata nella richiesta di proroga dell'elaborato peritale, emerge un irrigidimento che non lascia spazio a posizioni differenti dalle sue e che può sfociare in una modalità ostativa passivo-aggressiva. Infatti se all'inizio della consulenza

il signor (omissis...) dimostrava uno spirito riflessivo e di apertura, nei confronti della signora (omissis...), nel corso dell'ultimo incontro di restituzione è emerso un atteggiamento critico e svalutante della figura materna, muovendo nei suoi confronti gravi accuse di incuria che tuttavia non trovano corrispondenza in quanto osservato in sede di CTU. Il grande investimento affettivo e il timore di essere escluso dal quotidiano della vita di (omissis...) e di non potervi partecipare data la distanza, si traduce in un iperinvestimento ansioso sul percorso scolastico di (omissis...) e sulle questioni sanitarie che lo riguardano, rispetto alle quali sente meno attenzione da parte della madre e di aver meno possibilità di gestione in seguito al trasferimento del figlio a (omissis...) "io non voglio togliere la madre a mio figlio, ma che di istruzione, educazione e salute me ne potessi occupare io perchè io sono molto molto più preciso di lei... lei non ha organizzazione su queste cose". Come rileva la CTU "...E' indubbio che il signor L sia legato da autentico e intenso affetto a (omissis...) e che sia desideroso di dedicargli attenzioni e tempo, ma emerge anche una proiezione narcisistica laddove i bisogni del signor (omissis...) di rispecchiamento identitario si confondano con i bisogni di (omissis...)".

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il minore (omissis...) dovrà avere residenza stabile anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre a (omissis...) ove la resistente è autorizzata a trasferire la residenza anche forma (anagrafica) del minore provvedendo alla regolarizzazione dell'iscrizione all'istituto scolastico di zona ove il minore sta attualmente frequentando.

Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte in favore del madre deve prevedersi che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente schema

- tre weekend al mese dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera: quando il papà finisce di lavorare si reca a (omissis...) a prendere (omissis...), la domenica sera la mamma lo va a riprendere a (omissis...) entro le ore 20.

- Natale: su un calendario di 15 giorni di vacanza, 5 con la mamma e 10 con il papà. Il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni tra i due genitori. Il Natale 2017 potrebbe essere suddiviso come segue: dalla fine della scuola al 29 dicembre con il papà, dal 29 dicembre al 2 gennaio con la mamma e dal 2 al 6 gennaio con il papà.

- Pasqua: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni, dei rimanenti giorni di vacanza in cui (omissis...) è a casa dalla scuola uno lo trascorrerà con la madre (prevalentemente in continuità del giorno di Pasqua o di Pasquetta a seconda dell'alternanza) e gli altri con il papà

- i Ponti tutti con il papà

- Estate: dalla fine della scuola fino al rientro a settembre alternanza di 15 giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore.

Si precisa l'importanza di mantenere regolari contatti con entrambi i genitori quando (omissis...) è dall'uno o dall'altro, per cui si stabilisce una telefonata al giorno nella fascia oraria 17-18.

Osservato che, tenuto conto della criticità della relazione genitoriale e soprattutto della carenza di validi canali di comunicazione appare necessario suggerire ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione genitoriale.

Quanto alla misura del contributo per il mantenimento indiretto di (omissis...) ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età del minore, dei previsti tempi di permanenza dello stesso presso il padre (e quindi del mantenimento diretto del minore) considerata la capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato di dover determinare in Euro 350 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat- l'assegno che il ricorrente deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda - importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dall'ottobre 2017 (base di calcolo ottobre 2016)- e da versarsi con bonifico bancario alle coordinate che la resistente ha già comunicato alla controparte tramite legali. Detto importo appare sostenibile in relazione alla capacità reddituale del ricorrente che ha fruito nel 2016 / 730/17) di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di Euro 1353,33 (imponibile Euro 18634 con imposta netta di Euro 2040, addizionale di Euro 242 e comunale di Euro 112).

Quanto alle spese non comprese nell'assegno indiretto si osserva che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50%, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture

pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; e) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Le spese del giudizio debbono essere compensate tra le parti: ed invero se da un lato non può tacersi la soccombenza del ricorrente in relazione alla domanda di collocamento del minore presso di sè non può non considerarsi che comportamento sottrattivo della resistente, condannata ex officio ex art. 709 ter c.p.c. che ha dato causa non solo all'apertura del sub procedimento ma agli approfondimenti di carattere istruttorio disposti.

Le spese di CTU nella misura già liquidata dal Collegio in corso di giudizio, debbono essere definitivamente posti a carico di ciascuna parte per la quota del 50% ciascuno.

P.Q.M.

1. AFFIDA il minore (omissis...) in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento preferenziale presso la madre a (omissis...) autorizzando la resistente a regolarizzare la residenza anche anagrafica del minore e a provvedere alla regolarizzazione dell'iscrizione all'istituto scolastico di zona ove il minore sta attualmente frequentando;

2. DISPONE che il padre possa vendere e tenere con sè il minore secondo il seguente schema:

- tre weekend al mese dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera: quando il papà finisce di lavorare si reca a (omissis...) a prendere (omissis...), la domenica sera la mamma lo va a riprendere a (omissis...) entro le ore 20.

- Natale: su un calendario di 15 giorni di vacanza, 5 con la mamma e 10 con il papà. Il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni tra i due genitori. Il Natale 2017 potrebbe essere suddiviso come segue: dalla fine della scuola al 29 dicembre con il papà, dal 29 dicembre al 2 gennaio con la mamma e dal 2 al 6 gennaio con il papà.

- Pasqua: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni, dei rimanenti giorni di vacanza in cui (omissis...) è a casa dalla scuola uno lo trascorrerà con la madre (prevalentemente in continuità del giorno di Pasqua o di Pasquetta a seconda dell'alternanza) e gli altri con il papà

- i Ponti tutti con il papà

- Estate: dalla fine della scuola fino al rientro a settembre alternanza di 15 giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore.

Si precisa l'importanza di mantenere regolari contatti con entrambi i genitori quando (omissis...) è dall'uno o dall'altro, per cui si stabilisce una telefonata al giorno nella fascia oraria 17-18.

3. suggerire ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione genitoriale.

4. Dispone che (omissis...) corrisponda (omissis...) in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio Euro 350 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat dall'ottobre 2017 (base di calcolo, ottobre 2016)- e da versarsi con bonifico bancario alle coordinate che la resistente ha già comunicato alla controparte tramite legali

5. DISPONE che (omissis...) contribuisca al 50% delle spese extra del minore secondo il seguente schema:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage

sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

6. Visto l'art. 709 ter c.p.c. ammonisce (omissis...) dall'astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alla genitorialità condivisa (e quindi all'operare scelte in autonomia afferenti alla salute, educazione istruzione e residenza del minore) e la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di Euro 2.700,00

7. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali e dispone le spese di CTU - nella misura già liquidata dal Collegio come da decreto del 23.10.2017 siano definitivamente poste a carico di ciascuna parte per la quota del 50% ciascuna.

8. Decreto immediatamente esecutivo

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano in data 9.11.2017